



COMUNE di VILLORBA

(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO COMUNALE

DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI IN AMBITO SOCIALE, CULTURALE E RICREATIVO

(in vigore dal 29.3.1997)

Art. 1 – Principi e finalità

L'Amministrazione Comunale, nel proprio ambito di competenza, favorisce ogni forma di espressione autonoma dei cittadini che realizzano momenti di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e contribuiscono allo sviluppo della società civile.

Riconosce la funzione dell'associazionismo come momento di partecipazione dei cittadini alla vita della comunità, come manifestazione di impegno civile, come strumento per il raggiungimento di finalità di pubblico interesse.

Valorizza tutte le iniziative associazionistiche che, costituendo una libera espressione della società civile, realizzano forme di solidarietà sociale e concorrono al miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra i cittadini.

Promuove e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza fine di lucro, rivolta ad iniziative socio-assistenziali, sanitarie, culturali e ricreative, che essa riconosce utili per lo sviluppo culturale e fisico della persona e per la promozione delle formazioni sociali.

Art. 2 – Campi d'intervento e caratteristiche

Al fine della necessaria attività di indirizzo che l'Amministrazione Comunale deve operare tra le associazioni che esplicano la propria attività nell'ambito del territorio comunale vengono indicate le seguenti aree d'intervento:

- a. Area socio-sanitaria ed assistenziale: promozione della salute, della prevenzione e del superamento dell'emarginazione;
- b. Area culturale: promozione della cultura in generale ed in particolare una più diffusa fruizione dei beni culturali ed ambientali;
- c. Area socio-culturale dell'impegno-civile: impegno a sostenere idealità e valori particolarmente sentiti dalla popolazione e coesistenti in una società pluralistica;
- d. Area del tempo libero: ricerca di spazi entro i quali potersi esprimere e realizzare;
- e. Area dell'attività scolastica: promozione di costanti rapporti fra la scuola, la famiglia e la società.

Art. 3 – Destinatari degli interventi

Nell'ambito della normativa prevista dal presente regolamento l'Amministrazione Comunale interviene a favore di: enti, associazioni, comitati ed organizzazioni similari, che siano espressione di libere forme associative e di volontariato, costituite anche a livello di frazione.

Art. 4 – Requisiti delle associazioni

Gli organismi che intendono accedere ai contributi devono dotarsi di atto costitutivo e di statuto, i quali devono prevedere:

- l'assenza di scopo di lucro e di finalità contrarie all'ordine pubblico e al buon costume;
- regole di organizzazione interna democratiche;
- l'ammissione di nuovi soci o aderenti.

L'associazione, inoltre, deve avere sede effettiva nel comune di Villorba, anche nella forma di sezione locale, e svolgere l'attività prevalentemente a favore di cittadini del Comune oppure rappresentare interessi significativi per categorie di cittadini.

Potranno essere ammesse ai benefici di cui al presente regolamento anche le associazioni non aventi sede nel Comune per iniziative di carattere sociale, umanitario, culturale, didattico e ricreativo di notevole rilievo pubblico, da realizzare, nell'ambito del territorio comunale o comunque a favore dei cittadini del Comune.

Art. 5 – Tipologia degli interventi

L'Amministrazione Comunale, per sostenere l'organizzazione, l'attività di promozione sociale e di tutela degli associati, con appositi provvedimenti deliberativi adottati dall'organo competente, potrà assegnare contributi alle associazioni che concretamente dimostreranno di perseguire fini sociali e culturali di rilevante utilità per la comunità.

Il contributo può altresì essere finalizzato a promuovere particolari attività ed iniziative e ad incentivare l'espletamento di servizi innovativi, nonché attività formative degli aderenti all'associazione.

L'Amministrazione Comunale potrà erogare contributi con due modalità:

- a. Contributo annuale, esclusivamente per associazioni aventi sede effettiva nel territorio comunale, per il sostegno organizzativo e lo svolgimento delle attività previste;
- b. Contributi straordinari, finalizzati a sostenere specifiche iniziative, manifestazioni e progetti non aventi carattere di ripetitività.

I contributi possono essere concessi nelle seguenti forme:

1. erogazione di una somma di denaro;
2. concessione amministrativa dell'uso di beni immobili (sedi arredate, strutture, ecc.);
3. patrocinio per iniziative di pubblico interesse con eventuale concessione a titolo gratuito di beni mobili e/o immobili;
4. assegnazione gratuita di beni e servizi (oggetti vari, attrezzature, stampati, ecc.) per iniziative di pubblico interesse;
5. acquisto, a scopo promozionale, di opere e pubblicazioni particolarmente meritevoli delle associazioni.

I vantaggi economici di cui ai superiori punti 2, 3, 4 sono attribuiti con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Assessore di reparto.

Art. 6 – Presentazione delle domande e documentazione (contributi annuali)

Per concorrere all'assegnazione dei contributi annuali gli organi rappresentativi delle associazioni devono presentare annualmente entro il 31 gennaio apposita domanda (mod. A1), in carta legale (ove l'Associazione non sia esente di diritto), corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto degli enti richiedenti e le modifiche agli stessi apportate, sempre che non sia già stata depositata presso il Comune;
- b. scheda informativa (mod. A2);
- c. programma delle attività da svolgere nel corso dell'anno nell'ambito del territorio comunale (programma delle manifestazioni, dei convegni o dei corsi, ecc.);
- d. bilancio finanziario di previsione per l'anno in corso (mod. A3);
- e. rendiconto dell'attività svolta nell'anno precedente, con conto consuntivo e relativa situazione finanziaria e patrimoniale (sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo per le associazioni che nell'anno precedente hanno beneficiato di contributi – mod. A4).

Il servizio competente può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istruzione delle domande.

La domanda con la relativa documentazione deve essere prodotta sugli appositi moduli allegati al presente regolamento.

Le domande mancanti degli allegati richiesti dal presente articolo non saranno prese in considerazione.

La Giunta Comunale, entro il mese di marzo, individua i soggetti beneficiari del finanziamento, fissa la misura del contributo da assegnare a ciascuno di essi, autorizzando l'impegno della relativa spesa.

La Giunta Comunale, con lo stesso provvedimento, autorizza il pagamento di acconti pari al 50% del contributo fissato, stabilendo le relative modalità.

Art. 7 – Criteri di valutazione

Ai fini della ripartizione dei contributi di cui al precedente articolo, l'Amministrazione Comunale terrà in particolare considerazione i seguenti elementi:

1. associazioni con finalità di pubblica utilità, rilevanti per la loro connessione con i settori di attività per i quali il Comune ha competenza propria;
2. associazioni caratterizzate da un'intensa attività nell'ambito del territorio comunale;
3. affidabilità soggettiva dell'ente richiedente, valutata sulla base delle precedenti attività;
4. validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo.

Art. 8 - Presentazione delle domande e documentazione per i contributi straordinari

Per concorrere all'assegnazione dei contributi per specifiche iniziative ed attività, gli organi rappresentativi delle associazioni devono presentare apposita domanda, in carta legale (ove l'Associazione non sia esente di diritto), corredata dalla seguente documentazione:

- a. copia dell'atto costitutivo e dello statuto e le modifiche agli stessi apportate, sempre che non sia già stata in precedenza depositata;
- b. relazione con programma di massima dell'iniziativa;
- c. preventivo di spesa e piano di finanziamento;
- d. precisa richiesta di contributo economico e sua quantificazione.

Il servizio competente può chiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per l'istituzione delle domande.

La documentazione deve essere prodotta su appositi moduli predisposti dall'Amministrazione Comunale.

Le domande mancanti degli allegati richiesti dal presente articolo non saranno prese in considerazione.

La Giunta Comunale determina ed assegna il contributo ed eventualmente autorizza il pagamento di acconto pari al 50%, previa valutazione del rilievo sociale e culturale dell'iniziativa.

Il saldo del contributo assegnato sarà corrisposto solo su presentazione di idonea rendicontazione dell'iniziativa. Il rendiconto dovrà essere prodotto dal legale rappresentante dell'ente nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà alla quale dovranno essere allegate le pezze giustificative delle uscite.

Qualora dalla rendicontazione dovesse risultare una minore spesa relativa all'iniziativa, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 9 – Obbligo della rendicontazione

Il saldo del contributo assegnato sarà corrisposto solo su presentazione di idonea rendicontazione delle attività svolte nel corso dell'anno precedente che deve essere approvato dalla Giunta Comunale. Il rendiconto dovrà essere prodotto dal legale rappresentante dell'ente nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

L'Amministrazione Comunale può richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria per la verifica dell'utilizzo dei contributi assegnati.

Nel caso in cui il contributo assegnato sia superiore a L. 3.000.000 al rendiconto dovranno essere allegati, in copia, pezzi giustificativi dimostrativi delle uscite.

Non può essere concesso alcun contributo alle associazioni che non abbiano ancora rendicontato l'impiego dei contributi concessi in precedenza dall'Amministrazione Comunale.

Ove non venga presentato il rendiconto l'Amministrazione si riserva di revocare il contributo concesso e di recuperare gli importi eventualmente corrisposti.

Qualora dalla rendicontazione dovesse risultare una parziale realizzazione delle iniziative descritte con il bilancio di previsione il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Art. 10 – Sanzioni

Qualora l'associazione deroghi dalle finalità statutarie o utilizzi i contributi per scopi diversi da quelli dichiarati nella domanda di ammissione, sarà considerata esclusa dalla concessione di qualsivoglia contributo ordinario e straordinario dell'anno successivo.

È ammesso tuttavia il cambio di destinazione nell'utilizzo del contributo previo consenso dell'Amministrazione concedente a mezzo di apposito atto deliberativo della Giunta Comunale.

Il concessionario è direttamente responsabile di ogni eventuale danno cagionato a beni mobili ed immobili concessi dall'Amministrazione Comunale.

Nel caso in cui l'Amministrazione riscontrasse danni ai beni concessi, direttamente imputabili al concessionario, lo stesso dovrà rimborsare l'Amministrazione delle eventuali spese sostenute per le riparazioni.

Art. 11 – Disposizioni transitorie

Per l'anno 1997 il termine per la presentazione delle domande di contributo ordinario è prorogato al 30 aprile e la Giunta Comunale si pronuncia entro il mese di maggio.